



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2816/2024

Oggetto: PASTIFICIO NOVELLA S.A.S. DI GIORGIO ALDO REZZANO E PAOLO CAVASSA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER I COMPARTI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, EMISSIONI IN ATMOSFERA IN DEROGA ED IMPATTO ACUSTICO, PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PASTE E SUGHI FRESCHI SVOLTA PRESSO IL NUOVO STABILIMENTO SITO IN VIA CAORSI 47, NEL COMUNE DI SORI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO.

In data 05/11/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visti

il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 34 del 15/12/2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

altresì l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59/2013;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, avente ad oggetto "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

la D.G.R. n. 1076 del 25 novembre 2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA".

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 24 febbraio 2014 n. 1 recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", ed in particolare:

- l'art. 6, comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'Ambito (ora Ente di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato (...):
A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;

- l'art. 6, comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvati con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 23 del 27/09/2023;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

Premesso che

con note assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova con nn. 47141 - 47143 - 47145 - 47151 - 47157 - 47162 - 47164 del 25/08/2024 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Sori, in delega alla CCIAA di Genova, l'istanza di A.U.A. presentata da Pastificio Novella S.a.S. di Giorgio Aldo Rezzano e Paolo Cavassa per l'apertura di un nuovo stabilimento artigianale di produzione di paste e sughi freschi in Via Caorsi 47, Sori, Genova, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera in deroga, scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ed impatto acustico;

dalla alla disamina della documentazione tecnico – amministrativa pervenuta in allegato all'istanza è risultato che la stessa è comprensiva anche della pratica edilizia del progetto di realizzazione del fabbricato destinato all'attività;

i documenti ed elaborati utili per il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i comparti scarichi acque reflue industriali, emissioni in atmosfera ed impatto acustico sono i seguenti:

- 00131790107-18012024-1058.001.MDA.XML - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- 00131790107-18012024-1058.001.PDF.P7M - Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)
- 00131790107-18012024-1058.002.PDF.P7M - Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)
- 00131790107-18012024-1058.003.MDA.XML - SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE
- 00131790107-18012024-1058.013.PDF.P7M - allegati scheda A – Relazione scarichi
- 00131790107-18012024-1058.002.MDA.XML - SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA
- 00131790107-18012024-1058.012.PDF.P7M - allegati scheda D – Relazione emissioni
- 00131790107-18012024-1058.003.PDF - Allegato scarichi – Scheda di sicurezza
- 00131790107-18012024-1058.004.PDF - Allegato scarichi – Scheda di sicurezza
- 00131790107-18012024-1058.005.PDF - Allegato scarichi – Scheda di sicurezza
- 00131790107-18012024-1058.006.PDF - Allegato scarichi – Manuale tecnico impianto trattamento acque reflue



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- 00131790107-18012024-1058.007.PDF - Allegato scarichi – Scheda di sicurezza
- 00131790107-18012024-1058.008.PDF - allegato emissioni
- 00131790107-18012024-1058.009.PDF - allegato emissioni – Scheda tecnica Pastorizzatore
- 00131790107-18012024-1058.010.PDF.P7M - Procura speciale
- 00131790107-18012024-1058.011.PDF.P7M - Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale
- 00131790107-18012024-1058.014.PDF – Planimetria punto di scarico
- 00131790107-18012024-1058.015.PDF – Scarichi _Schema impianto depurazione
- 00131790107-18012024-1058.SUAP.PDF.P7M - Riepilogo Pratica SUAP
- 00131790107-18012024-1058.SUAP.XML - Descrittore pratica XML
- SUAP-ricevuta.PDF - Ricevuta Automatica
- SUAP-ricevuta.XML - Ricevuta Automatica
- ENTESUAP.XML - ENTESUAP.XML
- LETTERA-PROT-2024-7203.pdf.p7m - LETTERA_PROT_2024_7203.pdf.p7m
- LETTERA-PROT-2024-8783.pdf.p7m - LETTERA_PROT_2024_8783.pdf.p7m
- 8783-2024-Novella-Avvio.pdf - 8783_2024_Novella_Avvio.pdf
- ENTESUAP.XML - ENTESUAP.XML
- LETTERA-PROT-2024-16433.pdf.p7m - LETTERA_PROT_2024_16433.pdf.p7m
- 25940-19.04.2024-Integrazione-parte-1.pdf - 25940-19.04.2024_Integrazione parte 1.pdf
- 25942-19.04.2024-Integrazione-parte-2.pdf - 25942-19.04.2024_Integrazione parte 2.pdf
- 25944-19.04.2024-Integrazione-parte-3.pdf - 25944-19.04.2024_Integrazione parte 3.pdf
- 25947-19.04.2024-Integrazione-parte-4.pdf - 25947-19.04.2024_Integrazione parte 4.pdf
- 25948-19.04.2024-Integrazione-parte-5.pdf - 25948-19.04.2024_Integrazione parte 5.pdf
- ENTESUAP.XML - ENTESUAP.XML
- LETTERA-PROT-2024-27222.pdf.p7m - LETTERA_PROT_2024_27222.pdf.p7m
- LETTERA-PROT-2024-27225.pdf.p7m - LETTERA_PROT_2024_27225.pdf.p7m
- LETTERA-PROT-2024-27229.pdf.p7m - LETTERA_PROT_2024_27229.pdf.p7m
- LETTERA-PROT-2024-27232.pdf.p7m - LETTERA_PROT_2024_27232.pdf.p7m
- LETTERA-PROT-2024-27234.pdf.p7m - LETTERA_PROT_2024_27234.pdf.p7m
- 20240523-atmosfera.pdf.p7m - planimetria emissioni
- 20240523-AUA-scarichi-domestici.pdf.p7m - planimetria scarichi
- 20240523-farine.pdf.p7m - planimetria linee trasporto farine
- 20240527reti-approvv-idrico.pdf.p7m - planimetria approvvigionamento idrico
- 20240530-AUA-reflue.pdf.p7m - planimetria scarichi
- 7-ACUSTICA-47.pdf.p7m - impatto acustico previsionale
- ALCA-30-MSDS-IT-Rel.-7-071021.pdf.p7m - sds detergente per la pulizia 1
- depuratore-descrizione-ciclo-e-schema.pdf.p7m - descrizione depuratore
- DocPV-545-Vuota-2-20del-20091116-EST-2018-copia.pdf.p7m - sds detergente per la pulizia 2 - Scheda di sicurezza
- DocPV-602-Vuota-3-20del-20261015-X5-20SS-2018-copia.pdf.p7m - sds detergente per la pulizia 3 - Scheda di sicurezza
- lettera-accompagnamento.pdf.p7m - lettera di accompagnamento – Integrazioni
- Relazione-tecniche-per-il-nuovo-insediamento-di-via-Caorsi-47-Sori-Scarichi.pdf.p7m - Relazione tecnica integrata con quanto richiesto
- scheda-tecnica-caldaia.pdf.p7m - scheda tecnica caldaia

con note prot. n. 50663 del 12/08/2024 e n. 50847 del 13/08/2024 Città metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., con



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

contestuale convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, allo scopo di ottenere, dal Comune di Sori, l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed il nulla osta acustico, in conformità alla L. 447/1995 e ss.mm.ii., e da IRETI S.p.A., quale gestore territorialmente competente della rete fognaria pubblica, il parere tecnico, come previsto dall'articolo 50 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

a seguito di verifiche presso gli enti convocati con l'avvio del procedimento per l'espressione dei pareri di competenza è emerso che il S.U.A.P. del Comune di Sori non aveva inoltrato agli stessi la comunicazione di avvio trasmessa dalla scrivente amministrazione in data 13/08/2024;

contattato il S.U.A.P. del Comune di Sori, in data 02/10/2024 lo stesso ha trasmesso la comunicazione di avvio con contestuale convocazione di conferenza di servizi asincrona, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 58952 in pari data;

con nota prot. n. 0009422/2024 del 02/10/2024 il Comune di Sori – Area Tecnica ha espresso il parere favorevole in materia acustica, senza prescrizioni, pervenuto dal S.U.A.P. ed assunto al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 59003 del 02/10/2024;

il gestore territorialmente competente IRETI S.p.A. con nota prot. n. RT016423-2024-P del 04/11/2024, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 65375 del 04/11/2024, ha espresso parere tecnico favorevole (SGE-601579A1-RT34100-2024 del 28/10/2024), allo scarico costituito da acque di lavaggio locali, lavaggio attrezzature e acque di condensa delle celle frigorifere, classificate come acque reflue industriali;

per quanto riguarda l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Sori non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione entro i termini, che pertanto, ai sensi dell'art. 17bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii., è assunto come favorevole senza prescrizioni;

Considerato che in data 04/11/2024 è stata redatta la relazione istruttoria tecnica relativa al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura, allegata alla relazione di chiusura procedimento, agli atti del procedimento nel relativo fascicolo informatico;

Rilevato che nella suddetta relazione tecnica, redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto, è descritta l'attività svolta, il sistema di trattamento delle acque reflue e lo scarico, da cui emerge quanto segue.

La Società intende avviare la produzione di paste fresche, con un consumo giornaliero stimato di circa 800 Kg/g di farina e circa 100 Kg/g di verdure. L'attività produttiva verrà svolta 6/7 giorni alla settimana con orario differente in relazione alla giornata.

Dal processo produttivo deriveranno circa 40 m³/g di reflui contenuti principalmente come inquinanti composti organici e solidi sospesi. Sulla base della concentrazione e tipologia di inquinanti l'Azienda installerà un impianto di trattamento delle acque reflue.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

L'impianto, che verrà installato al fine dell'abbattimento del carico degli inquinanti e la rimozione dei solidi sospesi in essa contenuti, potrà trattare sino a circa 120 m³/g di reflui, e sarà costituito da:

- 1) una vasca di accumulo di capacità pari a 150 m³ con filtro a griglia ed equalizzazione, mantenuta in agitazione da una serie di mixer sommersi;
- 2) sistema di trattamento chimico - fisico composto da due reattori in cui saranno dosati automaticamente i reattivi. Nello specifico saranno utilizzati flocculante, disemulsionante e coagulante organico polielettrolita;
- 3) strumentazione di monitoraggio (pH, portata e potenziale di riduzione dell'ossidazione) per registrare in continuo l'andamento della reazione e intervenire automaticamente sul dosaggio dei componenti;
- 4) sedimentatore, nel quale si avrà la separazione tra la fase liquida e solida. Una canalina con profilo Thompson presente nel sedimentatore farà confluire l'acqua chiarificata nel serbatoio di alimentazione del filtro di finissaggio finale a carboni attivi;
- 5) pozzetto fiscale;
- 6) scarico in pubblica fognatura;

I fanghi prodotti dalla depurazione depositati sul fondo del sedimentatore, attraverso l'impegno di una pompa, saranno convogliati ad un serbatoio di accumulo per essere smaltiti come rifiuti con cadenza periodica, in base ai flussi solidi alimentati in impianto.

Lo scarico denominato S01 sarà discontinuo, dipendente dalle ore di lavoro della giornata.

La portata di scarico sarà: media 2 m³/h - massima 5 m³/h - Volume massimo 120 m³.

Il pozzetto di campionamento è identificato con le coordinate geografiche nel sistema di riferimenti WGS84: Lat. 44°22'45.6"N - Long. 9°06'30.2"E.

Il pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura è identificato con le coordinate geografiche nel sistema di riferimenti WGS84: Lat. 44°22'45.5"N - Long. 9°06'30.0"E.

Il gestore IRETI S.p.A. nel parere citato in premessa ha attestato quanto segue:

- l'attività ad oggi non risulta ancora insediata nel sito indicato e non è presente alcun impianto fognario;
- i reflui terminali confluiranno al depuratore di Recco;
- l'insediamento interessato svolgerà attività di PRODUZIONE DI PASTE E SUGHI FRESCHI corrispondente all'attività: Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali per un numero annuo di giorni lavorati pari a 220;
- lo scarico in oggetto risulterà costituito da acque di lavaggio locali, lavaggio attrezzature e acque di condensa delle celle frigorifere, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura verranno sottoposte a trattamento tramite: filtrazione su griglia, chiariflocculazione, sedimentazione e filtrazione su carboni attivi;
- il refluo trattato recapitante in pubblica fognatura verrà quantificato tramite apposito contatore sullo scarico;
- l'insediamento è esistente alla data del 25 maggio 2005, in questo caso l'autorizzazione all'allaccio si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata. Il Gestore si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che gli oneri istruttori, previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, pari a € 100,00, sono stati corrisposti in data 30/10/2023 tramite piattaforma PagoPA e introitati secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Considerato che in data 27/08/2024 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., a seguito della richiesta avvenuta in data 22/08/2024 da parte della Città Metropolitana di Genova;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 65634 del 04/11/2024 con allegata la relazione istruttoria - tecnica per il comparto scarichi acque reflue urbane;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che

- con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:
- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio al Pastificio Novella S.a.S. di Giorgio Aldo Rezzano e Paolo Cavassa dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa ai comparti scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera in deroga ed impatto acustico, per l'attività di produzione di pasta fresca e sughi presso l'insediamento sito Via Caorsi 47 nel Comune di Sori;

per quanto in premessa specificato,

DISPONE

fatti salvi i diritti di terzi, di:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- A) rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, della durata di 15 anni, al Pastificio Novella S.a.S. di Giorgio Aldo Rezzano e Paolo Cavassa relativamente ai comparti scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera in deroga (art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), ed impatto acustico per la produzione artigianale di paste e sughi freschi svolta in Via Caorsi 47, nel Comune di Sori (GE);
- B) autorizzare il Pastificio Novella S.a.S. di Giorgio Aldo Rezzano e Paolo Cavassa allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di cui al precedente punto A), nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna II dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel punto individuato dalle coordinate in WGS84:
- pozzetto di campionamento: Latitudine 44°22'45.6"N – Longitudine 9°06'30.2"E;
 - pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura: Latitudine 44°22'45.5"N - Longitudine 9°06'30.0"E;
- C) sottoporre il titolare dello scarico della Società al rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni relative al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura:
- 1) prima dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura dovrà essere comunicata tempestivamente la fine lavori delle opere a progetto, tramite PEC, al Servizio Scarichi Industriali di IRETI S.p.A., ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del S.I.I. e alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque;
 - 2) dovrà essere tempestivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al Comune, all'ARPAL - Dipartimento Prov.le di Genova, e ad IRETI S.p.A., la data di attivazione dello scarico S1 in pubblica fognatura, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste al successivo punto 8);
 - 3) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - 4) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
 - 5) ai fini dell'attività di autocontrollo la Società dovrà effettuare le analisi con FREQUENZA ANNUALE, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna I – scarichi in corpo idrico superficiale dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativi ai seguenti parametri sito specifici: **pH, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali e vegetali, Cloruri**;
 - 6) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 120 m³ ed il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 25.000 m³, come prescritto nel parere del gestore IRETI S.p.A., citato nelle premesse;
 - 7) le analisi di autocontrollo, di cui al precedente 5) dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);
- le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;
- il valore di portata misurato all'atto del campionamento, ai fini della verifica del rispetto dei limiti volumetrici allo scarico, di cui al precedente punto 6);
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura;
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale. Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata – PEC e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono;

- 8) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al precedente punto 5) è fissato a 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate al precedente punto 2);
- 9) l'eventuale impiego di diversi prodotti detergenti aventi differente composizione chimica, tale da determinare una modifica della caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva svolta nell'insediamento, dovrà essere tempestivamente comunicato dalla Società ed espressamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, che si riserva di aggiornare, a seguito della valutazione delle relative schede di sicurezza, il set di parametri oggetto dell'attività di monitoraggio ai fini dell'autocontrollo, di cui al precedente punto 5);
- 10) dovranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura;
- 11) è fatto divieto di scaricare in pubblica fognatura oli vegetali e sostanze solide derivanti dalle lavorazioni;
- 12) è fatto divieto di scaricare in pubblica fognatura reflui ed altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione pubblico potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla loro manutenzione;
- 13) l'intera rete di raccolta e convogliamento delle acque reflue prodotte dovrà essere tenuta



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; gli interventi manutentivi ed eventuali disservizi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 19);

- 14) l'impianto di trattamento delle acque reflue (vasca degrassatrice) dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia, mediante asportazione di fanghi sedimentati e oli surnatanti, al fine di garantire la piena efficienza del trattamento; tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 19);
- 15) l'impianto di trattamento delle acque reflue (vasca degrassatrice) dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature e strumentazioni di gestione e controllo dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza, al fine di garantire una buona capacità di trattamento; gli interventi di manutenzione, eventuali disservizi ed operazioni di ripristino dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 19);
- 16) il misuratore di portata delle acque scaricate dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza; in caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 19), la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;
- 17) il pozzetto di campionamento, realizzato in modo tale da consentire un ristagno di acque reflue di almeno 6 litri, dovrà sempre essere reso accessibile al personale addetto ai controlli e dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;
- 18) i fanghi sedimentati e i grassi e schiume separati, rimossi con periodiche operazioni di pulizia del sistema di trattamento delle acque reflue dovranno essere gestiti come rifiuti, per il cui smaltimento *ex situ* dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo, per un periodo di tre anni;
- 19) dovrà essere tenuto, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto di trattamento reflui e del relativo ripristino;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di depurazione;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

20) in caso di cessazione dello scarico o di chiusura di uno scarico parziale, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al Comune, all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, a IRETI S.p.A.;

D) acquisire il Nulla Osta Acustico rilasciato dal Comune di Sori – Area Tecnica, citato in premessa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

E) prendere atto che il Comune di Sori non ha espresso parere e/o determinazione in merito all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto, ai sensi dell'art. 17bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii., lo stesso viene assunto favorevole senza prescrizioni ulteriori rispetto a quelle già previste nell'Allegato 1 del D.P.R. 59/2013;

F) introitare l'importo di € 100,00 versato dal Pastificio Novella S.a.S. di Giorgio Aldo Rezzano e Paolo Cavassa, secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere ottemperate le eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- dovranno essere ottemperate le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nelle attività svolte;
- non è consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di immissione in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri, ai sensi dell'art. 42;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore, ai sensi dell'art. 52.
- il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
- è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;
- il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
- il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59;
- il Titolare dello scarico dovrà comunicare al Gestore i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati attraverso la lettura dei misuratori, ai sensi dell'art. 71, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal Gestore stesso;
- i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura; il Titolare dello scarico dovrà comunicare annualmente al Gestore i quantitativi di fanghi sedimentati nell'impianto e smaltiti presso impianti autorizzati;
- qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'A.R.P.A.L. a IRETI S.p.A. (via fax n. 010 5586403 e via PEC all'indirizzo ireti@pec.ireti.it a Servizio Impianti di Depurazione e Servizio Scarichi Industriali) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est;
- qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Si rammenta che la presente Autorizzazione Unica Ambientale:

- non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituiti dalla medesima;
- deve sempre essere conservata in copia conforme presso l'insediamento produttivo, insieme al provvedimento conclusivo rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di competenza ed alla documentazione tecnica - amministrativa presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli.

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Sori, perché lo rilasci, nelle forme di legge e lo notifichi a:

- Pastificio Novella S.a.S. di Giorgio Aldo Rezzano e Paolo Cavassa
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente
- Comune di Sori – Area Tecnica
- ARPAL – Dip.to Prov.le di Genova
- IRETI S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria pubblica
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

La presente autorizzazione è stata rilasciata a seguito di un procedimento durato 103 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, avvenuta il 25/07/2024, tuttavia, tenuto conto del periodo di interruzione a causa del mancato invio della comunicazione di avvio di procedimento da parte del S.U.A.P. del Comune di Sori, dal 13/08/2024 al 02/10/2024 citato in premessa, il procedimento si può considerare concluso in 90 giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**